

Guida al <sup>24 ORE</sup>  
Diritto.  
Famiglia  
e minori

MENSILE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

6

GIUGNO 2009



[www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com](http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com)

## Occorre trovare soluzioni di concreta gratificazione per avvocati super specializzati

di **Giulia Facchini \***

La Corte d'appello di Milano (decreto 16 ottobre 2008 in «Famiglia e diritto» n. 3/2009, pag. 251) richiamando la sentenza della Corte costituzionale 178/2004 delinea il ritratto dell'avvocato del minore che deve essere un professionista «in possesso di competenze adeguate alla particolarità ed alla delicatezza delle funzioni da assolvere». A una professionalità di siffatto tipo devono infatti accompagnarsi qualità personali e deontologiche parimenti particolari che pongono il difensore in grado di espletare quei compiti che, secondo l'articolo 10 della Convenzione di Strasburgo, gli sono propri per lo svolgimento dei quali occorre impadronirsi degli strumenti elementari di comunicazione con il minore per poter fedelmente e consapevolmente, farsi interprete dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni. Considerato che con l'assistenza legale obbligatoria sancita dalla legge 149/2001 i fascicoli processuali nei quali occorre nominare un difensore sia al minore che ai suoi genitori sono molte migliaia, occorre chiedersi come, quanto (e quando) vanno retribuiti i professionisti che decidono di dedicarsi al diritto minorile e, in particolare, al ruolo di difensore del minore.

Per quanto riguarda la difesa tecnica del minore nelle procedure di adottabilità, esaminando i risultati di una recente ricerca delle Camere minorili, si evidenzia che la maggior parte dei tribunali ha optato, per la nomina, quale rappresentante dei minori, di un curatore speciale, non seguendo, invece, quella parte della dottrina - che chi scrive invece condivide - che sostiene la necessità di nominare un avvocato del minore che assorbirebbe in sé la funzione di rappresentanza sostanziale del curatore speciale (per tutti G. Dosi nel «Avvocato del Minore» in «Codice della Famiglia» a cura di Michele Sesta, Giuffrè 2007).

La distinzione tra curatore speciale (avvocato) e avvocato del minore è gravida di conseguenze sotto molti profili.

Il primo e più importante attiene all'effettiva indipendenza del difensore che, se nominato dal tribunale in veste di curatore speciale, potrebbe successivamente non essere più chiamato se assume, ad esempio, delle posizioni non gradite mentre il difensore di ufficio verrebbe individuato secondo una rigida turnazione su elenchi predisposti dall'Ordine e compilati secondo criteri predeterminati mutuabili, per analogia, dagli articoli 7 e seguenti della legge sulla Difesa d'ufficio penale 6 marzo 2001 n. 60.

Il secondo aspetto, quello sul quale vogliamo oggi riflettere, è quello retributivo.

L'indirizzo dei tribunali è quello che il curatore, verificato che il minore non abbia risorse economiche proprie, proponga istanza di ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che, a norma dell'articolo 130 del Dpr 30 maggio 2002 n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - «gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà».

Oltre a questa - ingiusta, poi vedremo perché - interpretazione, non si può non sottolineare che i pagamenti delle parcelle liquidate avvengono a distanza di mesi - o di anni - (a seconda dei fori).

Chi scrive contesta che questa sia la soluzione giuridicamente più corretta e sottolinea che, per contro, questa è certamente la più penalizzante per gli avvocati che hanno impiegato tempo, energie e probabilmente anche denaro per la lunga formazione sopra descritta e per di più si assumono la responsabilità di partecipare a decisioni che sono di vitale importanza (anche se considerate dalla nostra tabella professionale «di valore indeterminato») ovvero come una causa di valore tra 25.000 e 50.000 euro che, se solo pensiamo a quanto vale una causa per risarcimento danni da invalidità anche non gravissima, è davvero risibile.

Quali le altre vie, *de iure condito*, praticabili?

Se riteniamo corretta la scelta di nominare un curatore speciale che difenda il minore nelle procedure di

*Una recente ricerca  
delle Camere  
minorili  
ha messo in luce  
l'esigenza  
di una corretta  
retribuzione  
del difensore*

## Professione legale

*La distinzione tra curatore speciale e avvocato del minore implica conseguenze sotto molti profili, non ultimo quello economico*

adottabilità allora la norma da applicare è, senz'altro, l'articolo 143 del Dpr citato. Tale articolo che si trova nel titolo V che riguarda la «estensione, a limitati effetti, della disciplina del Patrocinio a Spese dello Stato, prevista nel titolo IV» e prevede che «sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 184/1983, come modificata dalla legge 149/2001, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario (...) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato (...) che sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 (...)» ovvero (articolo 82) in modo che «non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti (...) e liquidati tenendo conto della natura e dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte difesa».

Dunque, l'applicazione di tale norma permette all'avvocato di ottenere una liquidazione doppia rispetto a quella prevista dall'articolo 130 della medesimo testo normativo.

Stesso risultato si otterrebbe se, a mio modo di vedere più correttamente, si procedesse alla nomina di un difensore d'ufficio anche per il minore così come avviene per i genitori.

In ogni caso, sia per il difensore del minore che per quello dei genitori (nominato appunto d'ufficio nelle procedure di adottabilità), al momento si procede con la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, con conseguente dimezzamento degli importi dovuti, sempre a norma dell'articolo 130.

Si dovrebbe, invece, applicare per analogia - in forza dell'articolo 12 delle preleggi - per il difensore del minore l'articolo 118 del Dpr 115 del 2002 dedicato appunto alla difesa d'ufficio penale del minore e, per il difensore degli adulti, l'articolo 116, dedicato alla liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio.

Entrambe queste norme richiamano, infatti, l'articolo 82 che, come abbiamo visto sopra, fa riferimento «ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative agli onorari, diritti ed indennità» che portano, anche in questo caso, la parcella al raddoppio rispetto a quanto previsto invece dall'articolo 130.

Ciò premesso e in quest'epoca di tagli e contenimento della spesa pubblica, l'eccezione a quanto sopra è: «non ci sono i soldi».

Bene, a questo punto occorrerà applicare il pensiero creativo ed effettuare una scelta politica molto chiara.

Se si vuole riservare l'attività di difensore del minore nelle procedure di adottabilità ai professionisti con più esperienza e anni di attività allora si potrebbe ipotizzare che le somme liquidate dai tribunali per le prestazioni svolte a favore dei minori, e perché no, anche dei genitori, anziché essere pagate diventino una sorta di bonus fiscale, deducibile dal reddito con esclusione dei detti incarichi dal computo dello studio di settore (per il quale - è opportuno ricordare - che ogni incarico in diritto di famiglia vale ben 1.580 euro!). Se, invece, si vuole incentivare la partecipazione di giovani al processo minorile allora occorre stanziare del denaro perché i nostri ragazzi, dato uno sguardo alle statistiche della Cassa di previdenza, hanno molto più bisogno di fatturare che di godere di sgravi fiscali.

Certamente occorre, a mio parere, che tutte noi - che a titolo personale o sotto l'egida degli Ordini o delle varie Associazioni di familiaristi - ci occupiamo da anni del tema - dismettiamo l'atteggiamento «oblativo» che ci fa ritenere di gran lunga più importante lo svolgimento di una difesa che la quadratura dei conti dei nostri studi e valorizziamo, anche da un punto di vista economico, la nostra professionalità, smettendo di considerare il nostro lavoro poco più che un'attività di mero volontariato - tra parentesi in realtà a favore dello Stato - lottando per il riconoscimento, anche economico, della specifica professionalità ma soprattutto delle responsabilità dell'avvocato che si occupa di diritto minorile e familiare.

Così facendo forse smetteremo di scandalizzarci davanti alle statistiche della Cassa di previdenza (vedi da ultimo la Previdenza forense n. 3 del 2008 pag. 262, tabella 6) che sottolineano che a parità di età e di iscrizione all'albo una avvocato donna - sono infatti le donne in larga maggioranza a occuparsi di diritto minorile e familiare - dichiara meno della metà di un collega uomo.

Auspicio, dunque, che nella discussione dell'annunciata riforma per la costituzione di un tribunale per la Famiglia che racchiuda in sé le competenze in materia di famiglia del tribunale ordinario e di quello per i minorenni, tutti i colleghi - *rectius* le colleghe - tengano alta l'attenzione anche sugli aspetti economici qui sottolineati.

*\* Avvocato in Torino, membro Commissione diritto di famiglia dell'Oua e Presidente associazione «Sintonie - Prospettive interdisciplinari per la persona, la famiglia e i minori»*